



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

(Provincia di Pisa)

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA.

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del,
entrato in vigore con decorrenza dal)**

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – FINALITA’

TITOLO II - AFFIDAMENTO IN GESTIONE

ART. 3 - INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO A LUNGO TERMINE

ART. 4 - TIPOLOGIA DEI SOGGETTI AFFIDATARI

ART. 5 - BANDO PUBBLICO

ART. 6 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE

ART. 7 - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO

ART. 8 - INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO A BREVE TERMINE

ART. 9 .- MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER L’AFFIDAMENTO A BREVE TERMINE

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE NEL CASO DI AFFIDAMENTO A BREVE TERMINE

ART. 11 - CONTENUTI DELLE CONVENZIONI

TITOLO III – ACCESSO E TARIFFE

ART. 12 – ACCESSO AGLI IMPIANTI

ART. 13 – CANONI DI UTILIZZO E TARIFFE

ART. 14 – DIRITTO ALL’INFORMAZIONE

TITOLO IV - CONTROLLI E RESPONSABILITA’

ART. 15 – ONERI E RESPONSABILITA’ GENERALI DELLE PARTI

ART. 16 – MANUTENZIONE ORDINARIA

ART. 17 – ASSICURAZIONI

TITOLO IV - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONVENZIONI

ART. 18 – MODALITA’ DI CONTROLLO

ART. 19 – DURATA E RINNOVO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

ART. 20 – SOSPENSIONE

ART. 21 – RISOLUZIONE DAL RAPPORTO CONCESSORIO

ART. 22 – CONTENZIOSO

ART. 23 – COMPORTAMENTI GENERALI DELL’AFFIDATARIO E DEL PERSONALE DELL’ENTE

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – ALLEGATI

ART. 25 – NORME TRANSITORIE

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DELLE NORME

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Montecatini Val di Cecina e le modalità di gestione a cui questi dovranno uniformarsi.

Per impianti sportivi comunali si intendono, tra gli altri: palestra, campo da calcio, campo da calcetto/tennis in sintetico, ivi comprese le aree esterne alle superfici di gioco (a verde e non) comunque annesse.

La gestione da parte di terzi degli impianti sportivi comunali deve favorire:

- a) la massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;
- b) la promozione di campagne e iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione tra attività motoria e benessere psico-fisico;
- c) il formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà, della correttezza e dell'impegno nel proprio tessuto sociale;
- d) lo sviluppo di attività di aggregazione, di valorizzazione del tempo libero e di solidarietà sociale.

La gestione degli impianti sportivi comunali da parte di terzi non può perseguire di norma finalità di lucro e deve improntarsi, in conformità a quanto deve perseguire la pubblica amministrazione, a principi di buon andamento amministrativo, di imparzialità, di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

I soggetti affidatari degli impianti comunali dovranno, infine, attuare la propria attività favorendo l'accesso agli impianti a tutti i cittadini, garantendo pari opportunità, prestando particolare attenzione al rapporto con le Istituzioni scolastiche, quali soggetti deputati all'educazione motoria.

ART. 2 FINALITA'

L'Amministrazione comunale, mediante il presente regolamento, intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso proposti (società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale ma non esclusiva, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, valorizzando il ruolo svolto dalle singole associazioni per la promozione dell'attività sportiva nel territorio comunale.

TITOLO II - AFFIDAMENTO IN GESTIONE

ART. 3 INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO A LUNGO TERMINE

Ai sensi dell’art. 3 della Legge della Regione Toscana n. 6 del 3.01.2005, l’affidamento in concessione a lungo termine degli Impianti Sportivi avverrà nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a. Garanzia di apertura dell’impianto sportivo a tutti i cittadini;
- b. Garanzia di imparzialità nel permettere l’utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta;
- c. Utilizzo del bando pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l’effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati e condizioni di trasparenza e pari opportunità;
- d. Scelta dell’affidatario che tenga conto dell’esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino d’utenza dell’impianto, dell’affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori utilizzati, della compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticata nell’impianto e dell’eventuale organizzazione di attività a favore di giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- e. Selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici;
- f. Valutazione economica;
- g. Garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- h. Determinazione della durata massima dell’affidamento in gestione.

ART. 4 TIPOLOGIA DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. Ove il Comune non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, associazioni senza fini di lucro aventi sede principale o distaccata nel territorio comunale.

2. L’affidamento della gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1), per quanto riguarda il lungo termine, avviene solo nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione attuate e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

E’ data facoltà alle associazioni o società sportive di presentarsi in forma associata purché nel rispetto delle finalità di non perseguire scopi di lucro diretto o indiretto.

Rimane ferma la titolarità della gestione in capo alle associazioni o società sportive affidatarie

ART. 5 BANDO PUBBLICO

1. La scelta del soggetto cui affidare la gestione a lungo termine degli impianti avviene con procedura aperta, tramite pubblicazione dell’avviso di gara sul sito internet del Comune di Montecatini Val di Cecina ed all’albo pretorio.

2. L’avviso di gara contiene, oltre all’indicazione dell’impianto da affidare in gestione, l’indicazione delle discipline sportive praticabili nello stesso, i soggetti ammessi a gara ed i requisiti che gli stessi devono possedere, le garanzie che gli stessi devono presentare, le modalità ed i termini di partecipazione, le possibilità di un eventuale subconcessione, la durata massima prevista ed eventuali possibilità di rinnovo, lo schema di convenzione che

dovrà regolare i rapporti fra l'Ente proprietario ed il gestore e ogni altro elemento ritenuto opportuno in relazione alla singola procedura.

ART. 6 VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE

La valutazione dei progetti di gestione avverrà a cura di apposita Commissione tecnica, nominata con atto dirigenziale, che valuterà le offerte secondo criteri quali-quantitativi fissati dal bando, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

In particolare le caratteristiche di cui alla lettera d) del precedente art. 3 dovranno avere un peso, nella valutazione delle offerte, di almeno il 60%.

L'avviso di cui all'articolo precedente, può prevedere di non procedere a valutazione (e quindi di procedere con l'affidamento della gestione) in presenza di partecipazione alla selezione di un unico soggetto.

ART. 7 AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO

L'aggiudicazione ed il conseguente affidamento avviene con specifico provvedimento dirigenziale a cui segue la stipula della convenzione secondo quanto indicato nel bando, da integrarsi con quanto proposto dal soggetto aggiudicatario nel progetto.

ART. 8 INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO A BREVE TERMINE

Ove il Comune intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi:

a. La richiesta degli impianti, sia singolarmente (campo di calcetto, palestra e campo di calcio) sia nella totalità, può essere effettuata di norma a cura di società, preferibilmente sportive o similari, legalmente riconosciute di cui all'Art 4, o da parte di cittadini associati in società o associazione anche non riconosciuta legalmente, ma ritenuta soggetto idoneo.

b. E' vietata, quindi **non sarà** presa in considerazione e tacitamente rifiutata, la richiesta effettuata da parte di singoli cittadini.

c. E' vietata, quindi **non sarà** presa in considerazione e tacitamente rifiutata, la richiesta effettuata indirettamente, cioè presentata in nome o per conto di altri, anche se effettuata da società legalmente riconosciuta.

ART. 9 MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER L'AFFIDAMENTO A BREVE TERMINE

1. La richiesta degli impianti, a cura dei soggetti idonei, deve essere effettuata in forma scritta, anche su carta libera, precisando il nominativo, il titolo (la carica) del soggetto richiedente, il proprio codice fiscale, il motivo della richiesta, il tipo di impianto richiesto, la durata della medesima richiesta con data di inizio utilizzo e data di riconsegna dell'impianto, il recapito telefonico della persona a cui il personale dell'Ente si può rivolgere per eventuali richieste di integrazioni e/o precisazioni.

La richiesta deve pervenire di norma al protocollo dell'Ente, con qualsiasi mezzo ritenuto valido (anche via fax), entro i 10 giorni precedenti la data di effettivo utilizzo degli impianti.

Tale tempo è indispensabile, per l'Amministrazione Comunale, al fine di ottenere i necessari pareri della Giunta Comunale, predisporre gli atti tecnici e predisporre il personale per eventuali pulizie e/o manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti.

2. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità;
3. **Non saranno prese in considerazione, quindi tacitamente rifiutate,** le richieste effettuate al di fuori dei tempi sopra indicati.
- d. Sarà cura del richiedente informarsi presso l'Ente dell'accettazione o del diniego della richiesta effettuata.

ART. 10 ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE PER NEL CASO DI AFFIDAMENTO A BREVE TERMINE

Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 12 gli oneri a carico del richiedente si intendono integrati come di seguito:

a. Sono a carico del richiedente tutti gli oneri derivanti dalla stipulazione della convenzione con il Comune, le eventuali spese di bollo e /o registrazione, la cauzione a garanzia di eventuali danni **stabilita nella misura minima di € 50,00= (Euro cinquanta/00) per ogni impianto concesso, considerando come impianto anche il solo uso degli spogliatoi della palestra.** Tale cauzione, versata nelle Casse del Comune secondo le modalità indicate richiamate nella convenzione, sarà restituita al richiedente, a seguito di idonea richiesta scritta, successivamente alla riconsegna dell'Impianto e successivamente alla verifica dello stato dei luoghi effettuata dal richiedente, ove lo ritenga opportuno, e del personale incaricato dall'Ente. Eventuali danni accertati saranno contabilizzati e detratti da tale cauzione.

Nel caso in cui il danno arrecato alle strutture sia superiore alla cauzione versata, si procederà al ripristino della situazione originaria a totale cura e spesa del richiedente secondo le modalità consentite dalla Legge vigente.

b. La somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese forfettarie sostenute dall'Amministrazione Comunale per predisposizioni, pulizie iniziali, consumi di gas, elettricità ed acqua, viene stabilito in **€ 10/giorno (Euro dieci/00 per ogni giorno) compresi i festivi e per ogni impianto concesso, considerando come impianto anche il solo uso degli spogliatoi della palestra. La tariffa di cui sopra, come le altre previste nel presente regolamento, possono essere determinate in modo diverso, con riferimento anche al singolo anno, dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe stesse.** Le modalità di pagamento e la quantificazione degli importi da versare avverrà a cura del Comune.

c. Il richiedente, prima della riconsegna delle chiavi dell'impianto, dovrà eseguire a propria cura e spesa la pulizia completa di ciò che è stato utilizzato (struttura e attrezzature) e delle relative aree di pertinenza dello stesso, quali piazzali, parcheggi, viabilità di accesso, etc. In sede di convenzione potrà essere fissata, in alternativa alla pulizia diretta dell'impianto da parte del concessionario, il pagamento di una somma di denaro al fine dell'effettuazione delle pulizie da parte del soggetto affidatario del servizio per il Comune di Montecatini Val di Cecina; l'importo di tale somma viene determinato a totale discrezione del Comune.

d. Le chiavi dell'impianto utilizzato dovranno essere **restituite all'Ufficio Tecnico Comunale** entro i tre giorni successivi la scadenza del termine della richiesta.

e. Resta insindacabile scelta e giudizio da parte della Giunta Comunale, favorire le associazioni locali la cui sede ricade all'interno del territorio Comunale, sia nel caso di contemporaneità di presentazione di richieste con altre società, sia per l'applicazione di qualsiasi eventuale sconto o facilitazione rispetto a quanto previsto nel presente regolamento.

f. L'Amministrazione Comunale, comunque, previo idoneo avviso dato all'utilizzatore dell'impianto, si riserva la facoltà di riappropriarsi momentaneamente dell'impianto dato in

gestione e di cui ha necessità, nel caso di svolgimento di qualsiasi attività istituzionale o altra iniziativa ritenuta inderogabile, anche se la medesima sia svolta da altre associazioni.

ART. 11 CONTENUTI DELLE CONVENZIONI

L'atto di concessione, di norma, contiene i seguenti elementi:

- indicazione della struttura affidata in gestione;
- la durata prevista ed eventuali possibilità di rinnovo;
- riserva di accesso gratuito per il Comune e per le Istituzioni scolastiche;
- obbligo del gestore di conformarsi a quanto eventualmente disposto dall'Amministrazione comunale in materia tariffaria;
- identificazione degli oneri a carico del gestore, quali, di norma, le utenze, l'ordinaria manutenzione, la custodia, le pulizie;
- identificazione degli oneri a carico del Comune, quali, di norma, la straordinaria manutenzione delle strutture;
- indicazioni in materia di interventi di miglioria apportate e rispetto norme vigenti ed adeguamenti impianti;
- indicazione delle modalità di controllo da parte dell'ente proprietario;
- obbligatorietà da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione;
- regolamentazione di eventuali rapporti di subconcessione;
- determinazione delle penali in caso di inadempienza;
- modalità di risoluzione dal contratto, sia da parte del Comune, sia da parte del gestore;
- modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune, sia da parte del gestore;
- eventuale regolamentazione dell'utilizzo spazi pubblicitari.
- Polizza fidejussoria a garanzia dell'adempimento degli obblighi della convenzione;
- altri eventuali elementi ritenuti necessari per lo specifico rapporto concessorio.

Le convenzioni di gestione dovranno contemplare l'esplicito divieto ai gestori di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concesse, senza il preventivo consenso dell'amministrazione comunale nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche vigenti, nonché il divieto di alienare o distruggere le attrezzature e beni mobili consegnati.

Per quanto non espressamente previsto nella convenzione opera il rinvio alle norme del Codice civile in materia.

Le spese connesse alla stipula della concessione saranno poste a carico dei soggetti gestori. E' comunque possibile prevedere, in caso di richieste brevi, la non stipula della convenzione di cui sopra, ma l'eventuale firma per accettazione e condivisione di una lettera patti e condizioni.

TITOLO III – ACCESSO E TARIFFE

ART. 12 ACCESSO AGLI IMPIANTI

Il soggetto gestore è tenuto a facilitare l'utilizzazione dell'impianto a tutti i possibili utenti, senza alcuna discriminazione, agevolando soprattutto l'utenza scolastica, i giovani e i soggetti che esprimono bisogni di socialità.

In particolare le convenzioni di cui all'art. 11 potranno prevedere l'impegno, da parte del soggetto gestore, a mettere l'impianto a disposizione gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute, per lo svolgimento di iniziative, ai seguenti soggetti:

- a. al Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate,
- b. ad altre Istituzioni pubbliche (ASL, Società della Salute, etc.) e ad associazioni del volontariato e di promozione sociale per la realizzazione di attività previste dai propri fini statutari e rivolte a particolari categorie di cittadini (anziani, disabili, etc.),
- c. alle Istituzioni scolastiche del territorio comunale ogni qualvolta queste lo richiedano.

Per taluni impianti messi in appalto il soggetto gestore sarà tenuto a stabilire forme e modalità di apertura al pubblico dell'impianto per la fruizione libera degli spazi dell'impianto, indipendentemente dall'attività sportiva realizzata nello stesso.

Si impegna, inoltre, a mettere l'impianto a disposizione di altre associazioni e più in generale di soggetti terzi che ne facciano richiesta previa riscossione delle tariffe stabilite dal Comune stesso per l'utilizzazione di impianti o di tariffe eventualmente inferiori concordate con i soggetti terzi utilizzatori.

ART. 13 CANONI DI UTILIZZO E TARIFFE

Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questa introiterà per la gestione dell'impianto ed in particolare:

- a. i proventi delle manifestazioni organizzate direttamente;
- b. le tariffe relative all'utilizzazione degli impianti versate dalle singole associazioni utilizzatrici dell'impianto stesso sulla base di un calendario di utilizzo concordato fra gli stessi.
- c. i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alla sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente;
- d. i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale.

In ordine agli introiti ed attività relativi rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi.

ART. 14 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il soggetto gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria composizione societaria o associativa, specificando gli organi responsabili, nonché il nominativo del soggetto al quale i cittadini interessati possono rivolgersi per qualsiasi segnalazione ed informazione relativa all'impianto stesso.

TITOLO IV - CONTROLLI E RESPONSABILITA'

ART. 15 ONERI E RESPONSABILITA' GENERALI DELLE PARTI

1. Il Concessionario, per la gestione ed il funzionamento dell'impianto sportivo, si dovrà di norma fare carico dei seguenti oneri:

- a. assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
- b. assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
- c. rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 81/2008 e dal Decreto del Ministero degli Interni 18.03.1996;
- d. obbligo di sottoscrizione di idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC);

2. Il Concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del "responsabile dell'impianto", che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione;

ART. 16 MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Il concessionario è tenuto a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni e di quelli esterni adiacenti all'impianto concessi, nonché del manto erboso e/o dei terreni di gioco e delle aree a verde, ove esistenti.

2. Il concessionario è tenuto al rispetto delle normative in materia di sicurezza e, conseguentemente, quando necessario, deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare deve:

- fare riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, nonché alla legge 46/90 art.10 per gli impianti elettrici e d'illuminazione,
- predisporre il piano di sicurezza ai sensi del D.M. 18.03.1996.
- assumere inoltre ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.L.gs. 81 del 2008 e successive modificazioni.

3. Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi. Deve inoltre consegnare all'Amministrazione comunale copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione

4. Il concessionario deve provvedere annualmente, all'inizio di ogni stagione sportiva, a predisporre una relazione in merito all'utilizzo dell'impianto; nella relazione dovranno essere indicati anche tutti gli interventi di manutenzione dallo stesso eseguiti nell'anno sportivo trascorso.

ART. 17 ASSICURAZIONI

Il concessionario o il gestore, di norma, sono tenuti ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone ammesse nell'area delle attrezzature o all'uso delle stesse, oltre che a garanzia di eventuali danni agli impianti ed alle attrezzature Comunali.

Detta polizza, da concordarsi con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima dell'emissione del provvedimento autorizzativo.

Al termine degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto l'Amministrazione provvederà allo svincolo della polizza in questione.

Oltre la polizza suddetta, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipulazione della convenzione, il concessionario o gestore sono tenuti alla presentazione di apposita garanzia fidejussoria.

TITOLO IV: SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONVENZIONI

ART. 18 MODALITA' DI CONTROLLO

Il Comune, attraverso i referenti degli uffici competenti, potrà effettuare periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dal soggetto gestore e, più in generale, lo stato di efficienza generale delle strutture, segnalando eventuali inadempienze riscontrate.

Qualora, dai predetti sopralluoghi e controlli emergano situazioni imputabili ad incuria o inadempienze di quest'ultimo che potrebbero pregiudicare la funzionalità immediata o futuro dell'impianto sportivo, il Comune potrà adottare tutti i conseguenti provvedimenti, fino alla risoluzione del rapporto di concessione di cui al presente regolamento, ed inclusa l'effettuazione di interventi urgenti di riparazione o ripristino, addebitando il relativo costo al soggetto gestore stesso.

ART. 19 DURATA E RINNOVO

La durata dei rapporti concessori non potrà superare i cinque anni.

Qualora nel progetto predisposto per l'affidamento e risultato vincitore siano previsti interventi di sviluppo di particolare interesse, potrà essere valutata dalla Giunta Comunale, sentita la consulta dello sport ove esistente, la possibilità di accordare una durata anche maggiore, e comunque non superiore a 15 anni, tenuto conto dello specifico piano economico e finanziario degli interventi di sviluppo proposti.

ART. 20 SOSPENSIONE

L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento non soggetto a valutazione da parte del soggetto affidatario, potrà sospendere temporaneamente la concessione degli impianti sportivi:

- a) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;
- b) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
- c) per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
- d) per ragioni di Protezione Civile;
- e) per motivi di interesse pubblico.

Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune ai soggetti gestori.

ART. 21 RISOLUZIONE DAL RAPPORTO CONCESSORIO

Il rapporto di concessione può essere risolto, su istanza delle parti, qualora:

- a) si verifichi l'indisponibilità dell'impianto, per cause di forza maggiore, destinata a protrarsi per almeno 18 mesi;
- b) si verifichino gravi inadempimenti da parte del concessionario.

c) si verificano gravi inadempimenti da parte dell'Amministrazione comunale.

Nel caso di inadempimento da parte del concessionario, l'amministrazione comunale potrà chiedere l'adempimento di quanto previsto oppure optare per la risoluzione.

Nel caso che l'Amministrazione comunale richieda l'adempimento di quanto previsto, essa intimerà per iscritto al concessionario, di norma mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto s'intenderà automaticamente risolto.

Nel caso che l'Amministrazione comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di risolvere il rapporto di concessione, in base all'art. 1454 del codice civile.

ART. 22 CONTENZIOSO

In caso di controversie tra le parti le stesse si devono impegnare in prima istanza a tentare di definire tali controversie in via amichevole.

Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, verrà richiesto l'intervento di un collegio arbitrale formato da 3 membri individuati nella seguente composizione: un rappresentante del Comune di Montecatini Val di Cecina; un rappresentante del concessionario o del gestore coinvolto; un rappresentante scelto di comune accordo tra le parti svolgente le funzioni di Presidente del collegio. Ove necessario, si ricorrerà alla competente autorità giurisdizionale.

ART. 23 COMPORTAMENTI GENERALI DELL'AFFIDATARIO E DEL PERSONALE DELL'ENTE

L'utilizzatore dell'Impianto, durante il periodo richiesto, dovrà aver cura delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici ricevuti in gestione. Qualsiasi danno accertato sarà riparato secondo le modalità previste in precedenza.

L'utilizzatore, inoltre, dovrà garantire per se e per i propri rappresentati un atteggiamento ed un comportamento conforme al luogo frequentato.

E' vietato l'accesso **al terreno di gioco** della palestra comunale senza l'utilizzo di idonee calzature sportive.

E' altresì vietato l'accesso **all'interno degli spogliatoi e dei corridoi** della palestra con calzature usate precedentemente sia nel campo di calcio che in quello di calcetto.

L'utilizzatore dell'Impianto ed i propri rappresentati si impegnano a collaborare con il personale dell'Ente, all'uopo incaricato, e ad adempiere ad eventuali osservazioni effettuate in merito alla buona conduzione degli impianti.

Il personale esterno dell'Amministrazione Comunale seguirà esclusivamente le indicazioni e le disposizioni ricevute dai vari Tecnici Comunali. **È vietato agli addetti esterni, quindi, assecondare indicazioni impartite a qualsiasi titolo da altro personale.**

I Tecnici Comunali, loro volta, seguiranno le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale e dal Responsabile del Servizio **in merito a come e quando effettuare le opere propedeutiche** e le eventuali manutenzioni o pulizie straordinarie prima della consegna degli impianti.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 ALLEGATI

Il presente Regolamento sarà considerato come allegato, anche se non materialmente allo stesso, a formarne parte integrante e sostanziale, alla convenzione di cui al punto 11.

ART. 25 NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono valide per tutti gli affidamenti e si applicano alle concessioni i cui bandi di gara siano pubblicati all'Albo Pretorio Comunale successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo.

Restano salve le convenzioni stipulate o prorogate anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento.

ART. 26 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DELLE NORME

Il presente regolamento sarà pubblicato - per 15 giorni - all'Albo Pretorio comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.

In conformità all'art. 14, comma 3, del DPR 184/06, il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune.